



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche economiche e del lavoro, politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca)

progetto di legge relativo a:

“MISURE PER IL CONTENIMENTO FINALIZZATO ALLA ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)”

.

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge n. 123 d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Berlato, Dalla Libera, Brescacin, Fabiano Barbisan, Gerolimetto, Rizzotto, Sandonà e Valdegamberi

Licenziato il **13-4-2016** nella seduta n. **28**
con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 28	27	-	1
Maggioranza richiesta	n. 15			

Incaricato a relazionare in aula il consigliere Gianpiero Possamai.
Correlatore la consigliera Cristina Guarda

MISURE PER IL CONTENIMENTO FINALIZZATO ALLA ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)

Relazione:

Egregio Presidente, colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge interviene per la salvaguardia del territorio e dell'equilibrio ambientale delle zone rurali, urbane e fluviali interessate dal problema delle nutrie.

*La nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore particolarmente dannoso in quanto la sua ampia diffusione provoca la distruzione delle rive dei fiumi e dei canali di irrigazione. La nutria, infatti, costruisce cunicoli sotto gli argini, danneggia le colture agricole, disturba e preda le nidiate di avifauna acquatica e minaccia la biodiversità.*

Inoltre la nutria è uno dei maggiori responsabili della diffusione della leptospirosi, malattia con alto grado di mortalità per l'uomo se non viene diagnosticata in tempo.

La necessità di contenimento demografico della nutria scaturisce da specifiche valutazioni maturate nel tempo e connesse con l'impatto gravissimo dalla specie sulle realtà dei nostri territori.

La nutria è una specie originaria del sud America ed in Italia la sua diffusione ha subito un notevole incremento negli ultimi anni espandendosi soprattutto nella pianura padana e ora anche nella fascia prealpina a seguito di immissioni non autorizzate; questi animali hanno una potenzialità riproduttiva e una capacità di adattamento alle diverse condizioni climatiche estremamente elevata.

Gli enti locali delle zone interessate dalla loro presenza, hanno da tempo preso coscienza della pericolosità del fenomeno e della necessità di mettere in atto strategie di prevenzione e controllo della specie completamente diverse rispetto alle varie sperimentazioni effettuate in altre zone d'Italia durante gli ultimi anni.

Alla luce di quanto sopra descritto appare evidente l'esigenza di tutelare i nostri territori mediante il contenimento della specie, nonché di consentire alle competenti autorità, individuate dalla presente proposta di legge, di intervenire in modo da bloccare il proliferare indiscriminato di questa specie animale e di conseguenza di evitare i danni da essa provocati.

Nel dettaglio degli articoli la proposta legislativa prevede:

- all'articolo 1 si definiscono le finalità perseguite dalla proposta di legge;*
- all'articolo 2 si individuano le funzioni e i compiti di Regione, Città metropolitana, province e comuni;*
- all'articolo 3 vengono stabiliti i contenuti delle linee guida regionali indirizzate agli enti locali interessati;*
- all'articolo 4 si definiscono le metodologie di contenimento, finalizzate alla eradicazione, della specie delle nutrie;*
- all'articolo 5 si stabiliscono le modalità di monitoraggio delle popolazioni delle nutrie;*
- all'articolo 6 la norma finanziaria.*

Il progetto di legge presentato oggi in Aula risulta in parte modificato nel titolo e nel testo rispetto al provvedimento originario depositato grazie ai contributi acquisiti dalla III Commissione nel corso delle audizioni che hanno visto la partecipazione di province, associazioni a tutela dell'ambiente e in rappresentanza del mondo agricolo e venatorio, consorzi di bonifica e A.R.P.A.V. oltre che in ragione delle posizioni emerse in sede istruttoria.

La terza commissione consiliare, acquisiti i pareri della Conferenza delle Autonomie locali e della Prima commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento consiliare, nella seduta del 13 aprile 2016 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta – Lega Nord – Padania (Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto e Luciano Sandonà con delega Stefano Valdegamberi), Fratelli d' Italia – AN- Movimento per la cultura rurale (Sergio Berlato), Movimento 5 stelle (Erika Baldin e Simone Scarabel), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera) e il consigliere Franco Ferrari per il gruppo Alessandra Moretti Presidente. Si è astiene la consigliera Cristina Guarda per il gruppo Alessandra Moretti Presidente.

Incaricato di relazionare in aula il consigliere Gianpiero Possamai, correlatore la consigliera Cristina Guarda.

MISURE PER IL CONTENIMENTO FINALIZZATO ALLA ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto tutela le produzioni zoo-agro-forestali, l'idrografia superiore, superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante il contenimento finalizzato alla eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor Coypus*) così come qualificata dalla normativa statale, presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2 - Compiti delle Province e della Regione.

1. La Giunta regionale coordina, sovrintende e verifica l'attuazione della presente legge e la sua efficacia ed emana linee guida, per la predisposizione dei piani di contenimento finalizzati alla eradicazione di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare.

2. Le province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria, predispongono ed attuano appositi piani di contenimento finalizzati alla sua eradicazione anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, dei consorzi di bonifica e di realtà associative organizzate.

3. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizzano le modalità di prelievo dei soggetti da eradicare, di raccolta e di smaltimento delle carcasse.

Art. 3 - Linee guida regionali

1. Le linee guida di cui all'articolo 2 comma 1 stabiliscono in particolare:

- a) contenuti e modalità di attuazione dei piani di contenimento finalizzati alla eradicazione di cui al comma 2 art 2;
- b) compiti di Regione, Città metropolitana, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative organizzate;
- c) modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse anche avvalendosi della collaborazione di Arpav e Aziende Ulss;
- d) metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
- e) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori autorizzati alle attività di cui all'articolo 4;
- f) norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati.

Art. 4 - Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.

1. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dai piani di cui all'articolo 2, comma 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge statale n. 157/1992:

- a) armi comuni da sparo;

- b) armi da lancio individuale;
- c) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;
- d) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;
- e) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

2. Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1 tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:

- la polizia provinciale e locale;
- gli agenti venatori volontari;
- le guardie giurate;
- gli operatori della vigilanza idraulica;
- i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;
- soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;
- altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana.

3. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni.

1. Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presente sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale.

2. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l'effettuazione a campione, di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

3. Le province e la Città metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute" - Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" Titolo 1 "Spese correnti", in cui trovano collocazione, tra le altre, le spese di igiene ambientale quali derattizzazioni e disinfestazioni, la cui disponibilità viene incrementata mediante corrispondente riduzione:

a) per euro 300.000,00 delle risorse allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" – Programma 04 "Servizio idrico integrato" – Titolo 1 "Spese correnti", relativamente alla legge regionale 12/01/1999, n. 1, art. 32;

b) per euro 200.000,00 delle risorse allocate nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” – Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” – Titolo 1 “Spese correnti”, relativamente alla legge regionale 21/01/2000, n. 3.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Compiti delle Province e della Regione.....	3
Art. 3 - Linee guida regionali.....	3
Art. 4 - Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.	3
Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni.	4
Art. 6 - Norma finanziaria.....	4